



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114";

VISTO in particolare l'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 104/2017, che stabilisce, tra l'altro, che i procedimenti di valutazione d'impatto ambientale (VIA) per i progetti per i quali alla data del 16 maggio 2017 risulti avviata la fase di consultazione di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 152/2006, ovvero sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, restano disciplinati dalla normativa previgente;

VISTI in particolare l'articolo 7, comma 3, e l'articolo 26, del D.Lgs. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 104/2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, e successive modificazioni, recante "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377", pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989;



VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 agosto 2012, n. 161, recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";

VISTO l'articolo 5 del DM 161/2012, relativo al Piano di Utilizzo del materiale da scavo che prevede, per i progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale, che quanto disposto nel regolamento medesimo sia espletato prima della conclusione della procedura di VIA;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 recante "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164", concernente il riordino e la semplificazione della disciplina inerente la gestione delle terre e rocce da scavo, entrato in vigore il 22 agosto 2017, che ha abrogato il DM 161/2012, recante "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" e gli artt. 41, comma 2 e 41-bis del decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98;

VISTA la legge del 28 giugno 2016, n. 132 recante "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", entrata in vigore il 14 gennaio 2017;

VISTO l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, e successive modificazioni, recante "Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248", che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e prevede, per le valutazioni d'impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate;

CONSIDERATO che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è stata integrata dal rappresentante della Regione Puglia, nominato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA l'istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla società Terna Rete Italia S.p.A. per il progetto "Nuova costruzione dei raccordi a 150 kV in doppia terna dall'esistente elettrodotto 'CP Palagiano - CP Gioia del Colle' alla Stazione Elettrica di Castellana" con nota prot. TRISPA/P20150001233 dell'11 febbraio 2015, acquisita al prot. n. DVA-2015-4488 del 18 febbraio 2015;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 27 febbraio 2015 sui quotidiani "La Repubblica" e "Nuovo Quotidiano di Puglia";



VISTA la documentazione trasmessa dal Proponente a corredo dell'istanza di valutazione di impatto ambientale, nonché le integrazioni ed i chiarimenti trasmessi nel corso dell'iter istruttorio;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della documentazione integrativa per la pubblica consultazione è avvenuta in data 9 dicembre 2016 sui quotidiani "La Gazzetta del Mezzogiorno", "Milano Finanza" e "La Repubblica";

PRESO ATTO delle osservazioni pervenute ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 104/2017, considerate dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, riportate alle pagine 5 e 6 del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2595 del 12 gennaio 2018;

PRESO ATTO dei pareri pervenuti ai sensi dell'articolo 25 del D.Lgs. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 104/2017, considerati dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS nel corso dell'istruttoria e nella definizione del quadro prescrittivo, riportati da pagina 4 a pagina 6 del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2595 del 12 gennaio 2018;

PRESO ATTO che il progetto è ricompreso tra le tipologie di opere di cui al punto 4) "Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km. [...]" dell'Allegato II alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni, previgente al D.Lgs. 104/2017, sottoposte, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto, a procedura VIA statale;

PRESO ATTO che il progetto prevede la realizzazione dei raccordi aerei, a 150 kV in doppia terna, dall'esistente elettrodotto "CP Palagiano - CP Gioia del Colle" alla Stazione Elettrica di Castellana, per consentire di migliorare l'alimentazione dei carichi locali e rendere più affidabile l'esercizio della suddetta rete e si sviluppa per una lunghezza di circa 18 km nei Comuni di Castellaneta e Mottola, nella provincia di Taranto;

CONSIDERATO che, per quanto attiene alle aree della Rete Natura 2000 potenzialmente interessate dalla realizzazione degli interventi, l'elettrodotto in progetto:

- a) attraversa il SIC ZPSIT0130007 "Area delle Gravine" che ricade anche in zona IBA 139 (Gravine), in un tratto di circa 12 km tra i sostegni nn. 20 e 31;
- b) dista 0,25 km dal SIC IT9130005 "Murgia di Sud Est";
- c) dista 2,15 km dal SIC ZPSIT9120007 "Murgia Alta";

CONSIDERATO che il Proponente ha provveduto a redigere uno Studio per la Valutazione d'Incidenza con verifica a livello di screening nel quale sono stati considerati i predetti siti, e successivamente, per il solo sito SIC ZPSIT0130007 "Area delle Gravine" ha proceduto con il II livello della Valutazione d'Incidenza (Valutazione appropriata);



PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha escluso "con ragionevole certezza, significative incidenze sugli habitat";

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 2595 del 12 gennaio 2018, assunto al prot. 793/DVA del 15 gennaio 2018;

ACQUISITO il parere positivo con prescrizioni dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, prot. n. 9852 del 9 aprile 2018, assunto al prot. 8284/DVA del 10 aprile 2018;

ACQUISITO il parere integrativo n. 2750 dell'8 giugno 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, assunto al prot. 13706/DVA del 14 giugno 2018;

PRESO ATTO che non risulta pervenuto, entro i termini previsti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 previgente al D.Lgs. 104/2017, il parere della Regione Puglia;

CONSIDERATO che, con nota 10189/DVA del 3 maggio 2018 la Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali ha chiesto chiarimenti sull'interpretazione della prescrizione n. 2 del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2595 del 12 gennaio 2018, attinente alla gestione delle terre e rocce da scavo, oltre a chiarimenti sulle attività che sono chiamati a svolgere gli enti coinvolti nelle verifiche di ottemperanza alle condizioni ambientali nn. 8, 9, 10 del suddetto parere;

ACQUISITO il parere n. 2750 dell'8 giugno 2018, assunto al prot. n. 13706/DVA del 14 giugno 2018, con il quale la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ha modificato la condizione ambientale n. 2 ed ha indicato i soggetti individuati per le verifiche di ottemperanza delle condizioni ambientali nn. 8, 9, 10 del suddetto parere n. 2595 del 12 gennaio 2018 e degli enti nelle stesse coinvolti;

RITENUTO pertanto di modificare, nel presente decreto la citata prescrizione 2 ed i soggetti individuati per le verifiche di ottemperanza delle prescrizioni nn. 8, 9, 10 del parere n. 2595 del 12 gennaio 2018, sulla base di quanto previsto al riguardo nel successivo parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2750 dell'8 giugno 2018;

ATTESO CHE:

- a) ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 104/2017, sulla base di quanto indicato dal Proponente in sede di presentazione dell'istanza VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, da acquisire nell'ambito del procedimento VIA e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- b) sulla base della suddetta ricognizione si è preso atto che il Proponente ha dichiarato di aver acquisito i pareri/autorizzazioni/nulla osta riportati da pagina 4 a pagina 6 del parere della



Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2595 del 12 gennaio 2018;

c) è fatta salva comunque l'acquisizione, in relazione alla fase di realizzazione del progetto e/o in sede di definizione del procedimento autorizzativo, di altre eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, allo stato non rese, non individuate o la cui necessità di acquisizione dovesse subentrare nelle more del rilascio dell'autorizzazione conclusiva;

d) fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono fatte salve e quindi non comprese nel presente atto, le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) o della Regione territorialmente competente;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

a) il parere positivo con prescrizioni n. 2595 del 12 gennaio 2018 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, costituito da n. 52 pagine;

b) il parere dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, espresso con nota prot. n. 9852 del 9 aprile 2018, costituito da n. 11 pagine;

c) il parere integrativo della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 2750 dell'8 giugno 2018, costituito da n. 11 pagine;

CONSIDERATO CHE:

a) l'articolo 28 del D.Lgs. 152/2006, come sostituito dall'articolo 17 del D.Lgs. 104/2017, prevede che sia l'autorità competente a verificare l'ottemperanza delle condizioni contenute nei provvedimenti VIA eventualmente avvalendosi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore di sanità, ovvero di altri soggetti pubblici;

b) l'articolo 23, comma 3, del citato D.Lgs. 104/2017, prevede che "le disposizioni di cui all'articolo 17" si applichino anche ai provvedimenti VIA adottati secondo la normativa previgente;

c) con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 24 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, sono stati emanati "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

d) in ragione della sopravvenuta modifica normativa operata dal D.Lgs. 104/2017, la locuzione "condizioni ambientali" ha sostituito il termine "prescrizioni";

e) il quadro prescrittivo di cui al presente decreto è stato predisposto in coerenza della normativa sopra richiamata;

VISTA la nota DVA-int-7482 del 25 marzo 2019 e la nota DVA-int-7937 del 28 marzo 2019, con le quali rispettivamente, il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera e), della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed il dirigente della Divisione II – Sistemi di valutazione ambientale della Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, hanno trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;



RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 104/2017, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

DECRETA

Art. 1

(Giudizio di compatibilità ambientale del progetto)

1. La compatibilità ambientale del progetto "Nuova costruzione dei raccordi a 150 kV in doppia terna dall'esistente elettrodotto 'CP Palagiano - CP Gioia del Colle' alla Stazione Elettrica di Castellana", presentato dalla società Terna Rete Italia S.p.A., subordinata al rispetto delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3.

Art. 2

(Condizioni ambientali della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS)

1. Il tracciato delle linee aeree considererà quello presentato in fase di pubblicazione, fatto salvo la condivisione con l'Autorità di bacino in merito all'ubicazione del sostegno n. 44 e con ARPA Puglia per l'ubicazione dei sostegni nn. 20 e 21.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Sono coinvolti nella verifica di ottemperanza la Regione Puglia, l'Autorità di bacino, ISPRA e ARPA Puglia nell'ambito del sistema agenziale, secondo quanto indicato nella prescrizione stessa.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, in fase di progettazione esecutiva.

2. Con riferimento ai materiali da scavo, prodotti dalla realizzazione dell'opera, considerati i volumi di progetti inferiori ai 6000 mc, il Proponente dovrà procedere prima dell'inizio dei lavori al campionamento dei terreni in corrispondenza di ciascun sostegno della linea per l'accertamento dei requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato n. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120. La gestione dei materiali da scavo quali sottoprodotti dovrà, avvenire in conformità all'articolo 20 e 21 del medesimo decreto e con relativa comunicazione ad ARPA Puglia ed informativa ai Comuni di Mottola e Castellaneta.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Sono coinvolti nella verifica di ottemperanza ISPRA e ARPA Puglia nell'ambito del sistema agenziale, secondo quanto indicato nella prescrizione stessa.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, nella fase precedente la cantierizzazione.

3. In merito ai rischi di collisione per l'avifauna, al fine di ottimizzare anche le misure di monitoraggio e mitigazione proposte nello SIA e nelle integrazioni, dovrà essere presentato uno studio, sulla base delle più recenti linee guida nazionali e internazionali (i.e. "Linee guida per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna" - ISPRA 2008, Guidelines for mitigating conflict between migratory birds and electricity powergrids, UNEP/CMS/Conf. 10.30.2011 etc), finalizzato:



a) alla definizione delle modalità per il monitoraggio *ante operam* e *post operam* (punti di misura, modalità, tecniche, durata); il monitoraggio *post operam* dovrà avere una durata minima di 3 anni;

b) alla verifica dei tratti dell'elettrodotto in progetto per i quali è necessario attuare gli interventi di riduzione del rischio di collisione;

c) alla definizione della tipologia, della disposizione e del numero dei dispositivi di segnalazione e di dissuasione visivi e acustici.

I contenuti dello studio, che dovrà essere redatto da esperti qualificati, dovranno essere concordati preventivamente con gli enti gestori dei siti Natura 2000 attraversati dall'opera.

Lo studio che dovrà essere redatto a valle del monitoraggio *ante operam* sarà trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione. Gli esiti dei monitoraggi *post operam* saranno inclusi nei report del Piano di Monitoraggio Ambientale.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Sono coinvolti nella verifica di ottemperanza gli enti gestori dei siti Natura 2000 attraversati dall'opera, per i soli tratti dell'elettrodotto all'interno dei siti, secondo quanto indicato nella prescrizione stessa.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, *post operam* ed in corso d'opera.

4. Durante la fase di controllo periodico del tracciato dovrà essere effettuata la verifica dello stato di conservazione dei dispositivi di segnalazione/dissuasione e delle piattaforme/nidi artificiali e dovrà essere effettuata la sostituzione di quelli deteriorati ed il riposizionamento dei dispositivi eventualmente spostati.

La Regione Puglia verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Sono coinvolti nella verifica di ottemperanza gli enti gestori dei siti Natura 2000 attraversati dall'opera, per i soli tratti dell'elettrodotto all'interno dei siti, secondo quanto indicato nella prescrizione.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *post operam*, in fase di esercizio.

5. Il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere correlato al Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) *ante operam*, in corso d'opera e *post operam*, predisposto dal Proponente in fase di integrazioni. Per la redazione esecutiva del PMA dovranno comunque essere considerate le valutazioni e le condizioni ambientali del presente articolo, nonché quelle impartite dalla Regione Puglia. In relazione agli esiti dei monitoraggi dovranno essere adottati i provvedimenti necessari a mitigare e a limitare, con modalità concordate con ARPA Puglia, gli eventuali impatti derivanti dall'attuazione del progetto.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Sono coinvolti nella verifica di ottemperanza ISPRA e ARPA Puglia nell'ambito del sistema agenziale, secondo quanto indicato nella prescrizione stessa.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, in fase di progettazione esecutiva.

6. Per quanto riguarda la fase di cantiere nella tratta tra i sostegni nn. 14 e 24, ovvero in prossimità del SIC/ZPS "Area delle Gravine", si prescrivono le seguenti mitigazioni:

a) non contemporaneità tra opere di cantiere esterne e periodi di riproduzione;

b) posizionamento aree cantiere in settori non sensibili;

c) abbattimento polveri in aree di cantiere;

d) posizionamento spirali, sfere colorate sulle funi di guardia.



Il progetto dovrà comprendere gli interventi di ripristino vegetazionale e morfologico utilizzando le migliori tecniche di ingegneria ambientale disponibili; tali interventi dovranno essere concordati e verificati con l'ente gestore.

L'ISPRA e ARPA Puglia nell'ambito del sistema agenziale verificano l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

E' coinvolto nella verifica di ottemperanza l'Ente Parco Gravine, secondo quanto indicato nella prescrizione.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, in fase di progettazione esecutiva.

7. In fase di progettazione esecutiva i sostegni dovranno essere posizionati in accordo con l'Autorità di bacino e comunque sarà necessario acquisire le prescrizioni indicate da tale Ente:

a) tralicci nn. 37 e 44 dovranno essere delocalizzati e posizionati all'impronta della piena bicentenaria restituita dalle simulazioni idrauliche eseguite, utilizzando il parametro CN (I), rispettando altresì una distanza planimetrica di almeno 150 m dai reticoli idrografici della carta I.G.M. in scala 1:25.000 che non sono stati oggetto di analisi nello "Studio di compatibilità idrologica e idraulica";

b) si estenda quanto riportato al punto precedente ad ogni traliccio eventualmente ricadente nell'area allagabile a 200 anni, restituita dalle simulazione idrauliche eseguite utilizzando il parametro CN(I);

c) sia effettuata, prima della fase esecutiva, un'adeguata verifica idraulica finalizzata a dimostrare che i tralicci nn. 11 e 33 risultino esterni all'impronta della piena bicentenaria, ovvero vengano delocalizzati all'esterno della stessa;

d) si garantisca la sicurezza durante la permanenza dei cantieri mobili in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;

e) l'ubicazione dei "microcantieri" e le attività connesse agli stessi dovranno essere tali da non comportare alcuna alterazione morfologica e/o funzionale dei corsi d'acqua né causare un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone;

f) rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di "Fronti di scavo";

g) si limiti l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea dell'acqua.

L'Autorità di bacino Puglia verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, in fase di progettazione esecutiva.

8. Il progetto esecutivo dovrà contenere:

a) un piano per la gestione dei potenziali impatti ambientali derivanti da incidenti e da malfunzionamenti, riguardante tutte le opere in progetto e tutte le attività;

b) il progetto delle piste e delle piazzole di accesso alle aree d'intervento in modo che non dovranno interferire con habitat naturali, utilizzando percorsi ed aree alternative;

c) il progetto esecutivo dell'opera dovrà essere corredato degli opportuni capitolati di appalto, nei quali dovranno essere indicate tutte le azioni previste nel progetto in esame e quelle scaturite dalle condizioni ambientali del presente articolo e dovranno essere previsti gli oneri a carico dell'appaltatore;

d) l'effettivo ripristino a verde o della situazione preesistente di tutte le superfici manomesse.

ISPRA e ARPA Puglia nell'ambito del sistema agenziale verificano l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, in fase di progettazione esecutiva.



9. Al fine di contenere l'impatto sui corsi d'acqua le opere non dovranno interessare la fascia di rispetto idraulica di 10,00 m, definita a partire dal limite demaniale o dal ciglio di sponda. Dovranno essere garantite le distanze previste per le linee elettriche a norma di legge al di sopra della massima elevazione degli argini o delle sponde.

ISPRA e ARPA Puglia nell'ambito del sistema agenziale verificano l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, in fase di progettazione esecutiva.

10. In merito ai rischi di collisione dell'avifauna con i conduttori ed il filo di guardia in tutto il tracciato si dovranno installare opportuni sistemi di avvertimento visivo sulla corda di guardia, utilizzando in particolare spirali di plastica colorata (bianco e rosso disposte alternativamente).

ISPRA e ARPA Puglia nell'ambito del sistema agenziale verificano l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, ovvero in fase di progettazione esecutiva.

11. Dovranno essere utilizzati idonei dispositivi al fine di evitare la dispersione nel terreno di residui derivanti dalle lavorazioni. Nel caso si prevedano depositi temporanei dei materiali provenienti dalla realizzazione dei lavori, dovranno essere predisposte tutte le misure idonee alla protezione del suolo. Durante l'esecuzione degli scavi, dovranno essere adottate le soluzioni per minimizzare le possibili interferenze con la falda e in caso di sub alveo evitare fenomeni di mescolanza e di sifonamento.

I materiali eccedenti di rifiuto, inclusi corpi estranei, dovranno essere raccolti, rimossi e smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

La vegetazione arborea e/o arbustiva di interesse eventualmente danneggiata durante la fase di cantiere, dovrà essere ripristinata per struttura.

In ogni caso occorre evitare l'abbattimento di esemplari arborei, ove previsto, nel periodo di nidificazione della maggior parte delle specie individuate di avifauna.

Dovranno essere adeguatamente progettati gli interventi e le misure che si intendono attuare per il ripristino delle aree e piste di cantiere previste per la realizzazione di tutte le opere al fine di riportare la situazione *ante operam*.

I progetti dovranno contemplare anche le cure colturali degli elementi vegetazionali per i primi 5 anni, dal momento dell'impianto.

Per quanto riguarda le emissioni atmosferiche in fase di cantiere, ferme restando le misure di mitigazione proposte nel progetto, il Proponente dovrà assicurare che l'impresa appaltatrice adotti tutti gli accorgimenti tecnici nonché le modalità di gestione del cantiere, atte a ridurre la produzione e la propagazione di polveri.

Relativamente alle emissioni acustiche, durante le fasi di cantiere in prossimità di ricettori sensibili dovranno essere realizzate barriere antirumore fissi e mobili, il cui dimensionamento dovrà essere definito in relazioni alle specifiche caratteristiche locali.

Dovranno essere impiegati impianti fissi, gruppi elettrogeni e compressori insonorizzati.

ISPRA e ARPA Puglia nell'ambito del sistema agenziale verificano l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, ovvero in fase di progettazione esecutiva e in corso d'opera, in fase di cantiere.

12. Dovrà essere redatto un apposito studio che attesti:



a) la conformità dell'opera al vincolo determinato dalla fascia di rispetto ai sensi di quanto stabilito dalla legge 22 febbraio 2001, n. 36; non potrà pertanto essere ritenuto conforme a norma di legge un tracciato tale che la fascia di rispetto che lo caratterizza, determinata secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 29 maggio 2008, comporti interferenza con recettori quali definiti dalla medesima legge 22 febbraio 2001, n. 36, articolo 4, comma 1, lettera h;

b) il rispetto dei limiti di esposizione e degli obiettivi di qualità fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003. Lo studio dovrà essere trasmesso all'ARPA Puglia ed ai Comuni interessati dal progetto, i quali dovranno verificare l'eventuale presenza di luoghi a permanenza non inferiore a 4 ore. Se dalla verifica della compatibilità elettromagnetica del tracciato dovesse scaturire la necessità di una o più varianti significative esse dovranno essere sottoposte preventivamente a Verifica di Assoggettabilità a VIA, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 152/2006, e successive modificazioni e da ciò potranno scaturire ulteriori conseguenti condizioni ambientali.

ISPRA e ARPA Puglia nell'ambito del sistema agenziale verificano l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, ovvero in fase di progettazione esecutiva.

Sono coinvolti nella verifica di ottemperanza i comuni interessati dal progetto, secondo quanto indicato nella prescrizione.

13. Cinque anni prima della dismissione delle opere il Proponente dovrà sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il piano esecutivo di dismissione e del ripristino ambientale delle aree interessate dall'opera, con l'indicazione delle risorse necessarie, delle forme di finanziamento e di accantonamento. L'esecuzione del piano sarà a carico del proprietario dell'opera.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *post operam*, in fase di esercizio, cinque anni prima della dismissione dell'elettrodotto.

E' coinvolta nella verifica di ottemperanza la Regione Puglia, secondo quanto indicato nella prescrizione.

Art. 3

(Condizioni ambientali del Ministero per i beni e le attività culturali)

1. Qualsiasi opera di movimento terra superficiale che possa compromettere anche la stratigrafia archeologica, eventualmente introdotta in variante con il Progetto Esecutivo o in corso d'opera, ovvero in ottemperanza alle condizioni ambientali dettate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rispetto a quanto illustrato negli elaborati progettuali presentati con la procedura di cui trattasi, è soggetta alle prescritte autorizzazioni di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e all'assistenza archeologica di cui alla condizione ambientale n. 3 del presente articolo. Pertanto, al fine di assicurare l'assistenza archeologica ai movimenti di terra superficiale, per le successive ed eventuali indagini archeologiche, la società Terna Rete Italia S.p.A. deve quindi garantire nel quadro economico del progetto esecutivo l'accantonamento di adeguate somme per consentire l'esecuzione.



Il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, ovvero nella fase precedente alla progettazione esecutiva.

2. La società Terna Rete Italia S.p.A. deve comunicare alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio competente (Area funzionale: Patrimonio archeologico) e alla Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio, con almeno trenta (30) giorni di preavviso, la data di inizio dei lavori, comprese le attività di predisposizione delle aree di cantiere e anche qualora gli stessi siano attivati per lotti successivi, e il nominativo del personale specializzato in archeologia incaricato dell'assistenza di cui alla condizione ambientale n. 3 del presente articolo, allegandovi il relativo curriculum, che sarà oggetto di valutazione da parte della stessa Soprintendenza. Il personale specializzato selezionato e incaricato dell'assistenza archeologica in corso d'opera, prima dell'inizio dei lavori e delle opere di impianto dei relativi cantieri, deve concordare con la competente Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: Patrimonio archeologico) le modalità attuative della suddetta assistenza.

Il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, ovvero nella fase precedente la cantierizzazione.

3. L'intero svolgimento dei lavori – sia inerenti la realizzazione dell'opera, sia conseguenti agli interventi accessori, anche provvisori, quali la predisposizione della viabilità e delle zone di cantiere – così come l'elaborazione della documentazione scientifica sono curati dal personale specializzato di cui alla condizione ambientale n. 2 del presente articolo, le quali prestazioni sono a carico della società Terna Rete Italia S.p.A. Il personale specializzato in archeologia, incaricato di detta assistenza, mantiene costanti contatti con la competente Soprintendenza, al fine di fornire alla medesima un continuo aggiornamento sullo svolgimento e risultanze dell'assistenza operata. Qualora, nel corso della realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le opere di cantiere - dovessero emergere dati archeologici di particolare rilevanza, il seguito degli approfondimenti istruttori potrà comportare condizioni ambientali a tutela di elementi archeologicamente significativi, con conseguenti misure cautelative per la conservazione degli stessi, nonché richieste di varianti progettuali qualora non ne fosse possibile e compatibile la tutela in altra sede.

Il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza in corso d'opera, ovvero in fase di cantiere.

4. Si prescrive, anche ai sensi dell'articolo 90, scoperte fortuite, del D.Lgs. 42/2004, che se durante l'attività previste per la realizzazione del progetto di cui trattasi – comprese le attività di impostazione dei cantieri - dovessero essere casualmente ritrovati resti, relitti o manufatti di qualsiasi natura e di rilevanza archeologica, anche di dubbio interesse, sia immediatamente sospesa la specifica attività in atto e ne sia data immediata comunicazione alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio (Area funzionale: Patrimonio archeologico), la quale se ne ravviserà la necessità, fornirà le specifiche indicazioni per la verifica di quanto trovato e l'eventuale conservazione.



Il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza in corso d'opera, ovvero in fase di cantiere e di realizzazione dell'opera.

5. Al termine dei lavori sarà trasmesso alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio competente e alla Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio, a cura dell'archeologo incaricato, un dettagliato rapporto su tutto l'intervento, comprensivo dell'eventuale documentazione archeologica.

Il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza in corso d'opera e *post operam*, ovvero in fase di realizzazione e di esercizio dell'opera.

6. Nella fase della progettazione esecutiva dovrà essere presentato alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio competente, nonché alla Direzione Generale archeologia belle arti e paesaggio il progetto relativo alla cantierizzazione del progetto dell'elettrodotto, con l'indicazione delle piste e delle piazzole di accesso alle aree di intervento, tenendo conto di quanto indicato nell'elaborato del SIA "Quadro di riferimento progettuale" al cap. 11 "Misure gestionali e interventi di ottimizzazione e riequilibrio", avendo pertanto cura di:

- a) scegliere le aree di cantiere al di fuori dalle aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- b) evitare, per quanto possibile, di realizzare nuove strade di accesso e/o riducendo al massimo la larghezza dei brevi raccordi con le piste di cantiere.

Dovrà essere presentato inoltre il progetto relativo alle opere di ripristino dello stato dei luoghi interessati dai cantieri.

Il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *ante operam*, ovvero in fase di progettazione esecutiva.

7. Tutte le piste di accesso ai sostegni dovranno essere realizzate con lo strato superiore in terra stabilizzata al fine di ridurre l'impatto visivo e in modo da armonizzarsi meglio con il contesto.

Il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza in corso d'opera, ovvero in fase di cantiere.

8. Per le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, deve essere effettuato, in continuità con il termine dei relativi lavori, il recupero e il ripristino morfologico e tipologico dei siti impegnati dalle relative opere e cantieri.

Il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.



Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza in corso d'opera, ovvero in fase di rimozione e smantellamento del cantiere.

9. Gli interventi di mitigazione vegetazionali realizzati con l'impianto di nuove essenze sono soggetti all'obbligo di una verifica dell'attecchimento e vigore delle stesse essenze entro un anno dall'impianto. Le essenze trovate seccate alla verifica di cui prima saranno sostituite con altre di uguale specie con successivo obbligo di verifica annuale.

Il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *post operam*, ovvero in fase di esercizio.

10. La società Terna Rete Italia S.p.A., entro sei mesi dal termine della realizzazione del progetto, ovvero di suoi lotti funzionali, deve consegnare alla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio e alla Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio una relazione, corredata da adeguati elaborati fotografici, con la quale si darà conto del recepimento di tutte le condizioni ambientali indicate dal numero 1 al numero 9.

Il Ministero per i beni e le attività culturali - Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi, Lecce e Taranto, verifica l'ottemperanza alla presente condizione ambientale.

Il proponente è tenuto a presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza *post operam*, ovvero in fase precedente la messa in esercizio.

Art. 4

(Verifiche di ottemperanza)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, in qualità di autorità competente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 2 e, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali di cui all'articolo 3.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare effettua l'attività di verifica avvalendosi, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. 104/2017, dei "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" indicati nell'articolo 2; il Ministero per i beni e le attività culturali effettua le attività di verifica tramite i propri uffici centrali e periferici così come indicato nell'articolo 3.

3. I suddetti soggetti ed uffici provvederanno a concludere l'attività di verifica entro il termine di cui all'articolo 28, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017, comunicandone tempestivamente gli esiti all'autorità competente e, per i profili di competenza, anche al Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Qualora i soggetti ed uffici di cui al comma 2 non provvedano a completare le attività di verifica nei termini indicati, le stesse attività di verifica saranno svolte dall'autorità competente, in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali per i profili di propria competenza, così come previsto al comma 4 del sopra citato articolo 28.

5. Alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui agli articoli 2 e 3 si provvederà con oneri a carico del soggetto Proponente laddove le attività richieste ai "soggetti individuati per la verifica di ottemperanza" ed agli enti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali dei predetti.

Il Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

PO/MA 2016 - I.P.Z.S. S.p.A. [2][1][5][9][0][U][X][C][0][0][9][8]



Art. 5
(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento è comunicato alla società Terna Rete Italia S.p.A., al Ministero per i beni e le attività culturali, al Ministero dello sviluppo economico, all'ISPRA, all'ARPA Puglia ed alla Regione Puglia, la quale provvede a portarlo a conoscenza dell'Ente Parco Gravine, dell'Autorità di bacino della Puglia, dei comuni attraversati dall'opera e delle altre amministrazioni interessate.
2. Il Proponente provvede alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 104/2017, notiziandone il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali.
3. Ai sensi dell'articolo 26, comma 6, del D.Lgs. 152/2006, previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. 104/2017, il progetto di cui al presente decreto deve essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del relativo estratto nella Gazzetta ufficiale; trascorso tale periodo, fatta salva la facoltà di proroga su richiesta del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.
4. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS ed al parere dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
5. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro sessanta giorni e al Capo dello Stato entro centoventi giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITA' CULTURALI





Ministero per i beni e le attività culturali

GABINETTO

MIBAC-UDCM
GABINETTO
0012021-02/05/2019
Cl. 06.01.00/3337

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA e, p.c.
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

REGISTRO UFFICIALE - INGRESSO
Prot. 0010598 UDCM del 06/05/2019



Al Capo di Gabinetto
Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

Alla Direzione generale per le
valutazioni e le autorizzazioni
ambientali
Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

(dgsalvanguardia.ambientale@pec.minambiente.it)

Al Capo dell'Ufficio legislativo
SEDE

Alla Direzione generale archeologia,
belle arti e paesaggio
SEDE

OGGETTO: Decreto di compatibilità ambientale del progetto relativo alla nuova costruzione dei raccordi a 150 kV in doppia terna dell'esistente elettrodotto 'CP Palagiano – CP Gioia del Colle' alla Stazione elettrica di Castellana, presentato dalla società Terna Rete Italia S.p.a..

Con riferimento alla documentata nota della S.V n. 9222/UDCM del 12 aprile 2019 si restituisce firmato dal Sig. Ministro il decreto di pronuncia di compatibilità ambientale indicato in oggetto.

Copia del suddetto decreto viene trasmesso, per opportuna informazione e monitoraggio, anche al Capo dell'Ufficio legislativo di questo Ministero.

LA CAPO DI GABINETTO
Dott. ssa Tiziana Coccoluto